

ESENTE DA BOLLO ART.19 TABELLA B D.P.R. 642/1972 =====
REPERTORIO N.68412 RACCOLTA N. 8132 ==

===== COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di luglio in
Roma, via Sesto Celere 16-18. =====

Dinanzi a me, Dottor RENATO GRECO, Notaio iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, residente in Colleferro, sono presenti le
persone infradette, delle cui identità personali io Notaio
sono certo: =====

- **quali soci cooperatori:** =====

- ANDREOLI Gianluca, nato a Roma (RM) il 7 maggio 1964,
C.F.NDR GLC 64E07 H501E, residente in Roma (RM) Viale Gorgia
di Leontini n. 260, =====

- ANDREOLI Sergio, nato a Roma (RM) il 20 giugno 1929,
C.F.NDR SRG 29H20 H501N, residente in Roma (RM) Viale Gorgia
di Leontini n. 260, architetto urbanista; =====

- CAGLIOTI Adriana, nata a Milano (MI) il 16 luglio 1965,
C.F.CGL DRN 65L56 F205C, residente in Roma (RM) Via di
Trasone n.6, =====

- CARANO Maria Luisa, nata a Caserta (CE) il 22 luglio 1977,
C.F.CRN MLS 77L62 B963U, residente in Roma (RM) Via Claudio
Asello n.56, psicologa; =====

- MANCINI Mario, nato a Roma (RM) il 26 settembre 1966,
C.F.MNC MRA 66P26 H501N, residente in Roma (RM) Via Bravetta
n.120, =====

- MARTINO Giuseppe, nato a Maratea (PZ) il 08 febbraio 1973,
C.F.MRT GPP 73B08 E919D, residente in Nemoli (PZ) Via Roma
n.78, operatore sociale; =====

- MARZOLI Paola, nata a Roma (RM) il 22 gennaio 1964,
C.F.MRZ PLA 64A62 H501Y, residente in Roma (RM) Vicolo
Silvestri n.13, architetto; =====

- MOZZETTA Giorgio, nato a Tivoli (RM) il 25 gennaio 1984,
C.F.MZZ GRG 84A25 L182T, residente in Tivoli (RM) Via
S.Salvatore n.22, tecnico della riabilitazione psichiatrica; =

- SANDRI Francesca, nata a Roma (RM) il 04 maggio
1983, c.f.SND FNC 83E44 H501T, residente in Roma (RM) Viale
Caduti per la Resistenza n.73, dottore in scienze e tecniche
psicologiche della valutazione e consulenza clinica; =====

- SANTANDREA Federico, nato a Tivoli (RM) il 04 gennaio 1972,
C.F.SNT FRC 72A04 L182D, residente in Tivoli (RM) Via Rosario
Romeo n.3, =====

- SANTANDREA Paolo Emilio, nato a Genazzano (RM) il 30 luglio
1941, C.F.SNT PML 41L30 D964K, residente a Tivoli (RM) Via
Rosario Romeo n.3, imprenditore agricolo; =====

- SCARABATTOLI Massimo, nato a Albano Laziale (RM) il 22
aprile 1976, C.F.SCR MSM 76D22 A132Z, residente a Albano
Laziale (RM) Via della Rotonda n.1, operatore socio-sanitario;

- TORRE Antonella, nata a Foggia (FG) il 04 maggio 1980,

C.F. TRR NNL 80E44 D643X, residente in Celenza Valfortore (FG)
Via Paolo VI n.1/A, sociologa; =====
tutti cittadini italiani. =====

- **quali Soci volontari:** =====

- CAGLIOTI Luciano, nato a Roma (RM) il 13 novembre 1933,
C.F. CGL LCN 33S13 H501Q, residente in Roma (RM) Via di
Parione n.40, docente di chimica organica alla Facoltà di
Farmacia di Roma "La Sapienza"; =====

- FUMELLI Romola, nata a Acqualagna (PU) il 13 novembre 1934,
C.F. FML RML 34S53 A035X, residente in Roma (RM) Viale Gorgia
di Leontini n.260, insegnante; =====

- PASCALE Alfonso, nato a Tito (PZ) il 02 marzo 1955, C.F. PSC
LNS 55C02 L181S, residente in Roma (RM) Via Terni n.22,
Presidente della Associazione Rete Fattorie Sociali; =====

- RULLO Santo, nato a Roma (RM) il 04 giugno 1961, C.F. RLL
SNT 61H04 H501M, residente in Roma (RM) Vicolo Silvestri
n.13, medico psichiatra; =====

- TURINI Lotario, nato a Arquata del Tronto (AP) il 01
gennaio 1935, C.F. TRN LTR 35A01 A437F, residente in Roma (RM)
Circ.ne Nomentana n.414, Presidente della Associazione ONLUS
Solaris; =====

tutti cittadini italiani =====

===== ARTICOLO 1 =====

E' costituita fra i Signori ANDREOLI Gianluca, ANDREOLI
Sergio, CAGLIOTI Adriana, CARANO Maria Luisa, MANCINI Mario,
MARTINO Giuseppe, MARZOLI Paola, MOZZETTA Giorgio, SANDRI
Francesca, SANTANDREA Federico, SANTANDREA Paolo Emilio,
SCARABATTOLI Massimo, TORRE Antonella, CAGLIOTI Luciano,
FUMELLI Romola, PASCALE Alfonso, RULLO Santo, TURINI Lotario,
una Cooperativa Sociale Polifunzionale Integrata - ONLUS - ai
sensi della legge 381 del 23/10/91, denominata "SPAZI
IMMENSI - COOPERATIVA AGRICOLA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS". ==

===== ARTICOLO 2 =====

La sede della Cooperativa è in Roma (RM) attualmente Via
Sesto Celere 16, 18. =====

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali e
sezioni soci in Italia ed all'estero per meglio sviluppare
l'attività sociale. =====

===== ARTICOLO 3 =====

La Cooperativa è retta dallo Statuto, redatto a cura dei
componenti, composto di trentacinque articoli che qui si
allega sub "A", perchè formi parte integrante e sostanziale
di questo atto costitutivo, dispensandomi i componenti dal
darne lettura. =====

===== ARTICOLO 4 =====

La Cooperativa ha per oggetto quanto contenuto nell'art.4 del
preallegato Statuto. =====

===== ARTICOLO 5 =====

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre
2108. =====

===== STATUTO =====

===== Denominazione - Sede - Durata - Scopo =====

===== ART. 1 =====

E' costituita una Cooperativa Sociale Polifunzionale Integrata - ONLUS - ai sensi della legge 381 del 23/10/91, denominata "SPAZI IMMENSI - COOPERATIVA AGRICOLA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS".

Alla Cooperativa, sussistendo le condizioni di cui all'art. 2519 secondo comma c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

===== ART. 2 =====

La sede della Cooperativa è in Roma all'indirizzo risultante al Registro Imprese.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali e sezioni soci in Italia ed all'estero per meglio sviluppare l'attività sociale.

===== ART. 3 =====

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2108.

===== ART. 4 =====

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1 e art. 4 della legge n. 381/91. La Cooperativa polifunzionale svolgerà le attività di cui al punto a) e al punto b) del citato art. 1, in maniera strutturalmente coordinata al fine di ottenere l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali integrate.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, ai sensi e per gli effetti della legge 142 del 3 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione.

Considerati l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita nel presente articolo, e i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa

può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o con terzi o per conto terzi in appalto o in convenzioni con consorzi di cooperative, enti pubblici in genere, le seguenti attività: =====

A) Attività di sostegno e assistenza, interventi di cura, di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo a favore di categorie svantaggiate portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale, per gli ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico o in situazione di difficoltà familiari o in difficoltà per qualsiasi altra forma di emarginazione. Tali interventi sono svolti attraverso: =====

- La gestione di servizi sociosanitari ed educativi =====

- Lo svolgimento di attività diverse (agricole prevalentemente, industriali, artigianali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle diverse forme ivi comprese le borse di studio, tirocini =====

e / o periodi di apprendistato. =====

B) Progettazione e interventi di formazione professionale per utenti dei nostri servizi; aggiornamento e riqualificazione per il personale della Cooperativa e per le risorse umane di altre imprese; interventi di orientamento a lavoro e gestione corsi finanziati da enti pubblici e privati UE. compresa. =====

C) Attività di gestione e/o coordinamento di interventi formativi in conto proprio o per conto terzi, aziende, enti pubblici e privati. =====

D) Servizi sociali e ludico-ricreativi attraverso la gestione di asili nido, ludoteche e spazi ricreativi aperti al pubblico, agriturismo, ostelli, servizi ristorazione. =====

E) Attività commerciale, artigianale e di servizio, legata al sostegno e sviluppo dei settori di attività della Cooperativa da attuare anche con l'allestimento e gestione di laboratori di produzione artigianale e di lavorazione di materie prime nonché di produzione di opere di artigianato artistico e di impianti florovivaistici. =====

F) Attività socio-sanitaria anche con la gestione e coordinamento con studi medici associati, poliambulatori, centri sanitari e interventi di sostegno psicologico e psicoterapeutico. =====

G) Progettazione e direzioni lavori per la realizzazione di parchi urbani, fattorie sociali, fattorie didattiche, strutture agricole e di agriturismo compresi i progetti urbanistici, architettonici, ambientali del verde, di agrimensura e agronomici. =====

H) La Cooperativa per il svolgimento degli scopi sociali può svolgere con deliberazione del consiglio di Amministrazione qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di

natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa tra l'altro, ed al solo scopo di indicazione esemplificativa e non limitativa, può: =====

1. Aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, aventi scopi e fini similari. =====
2. Accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre imprese e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali. =====
3. Stipulare contratti e convenzioni con consorzi di cooperative, enti pubblici e privati. =====
4. Collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese cooperative e non, per utilizzare consulenze di esperti in vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi sociali. =====
5. Curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte. =====
6. Assumere interesse e partecipazione, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale. =====
7. Partecipare con enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare ed a agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti. =====
8. Aderire a consorzi al fine di ottenere, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. =====
9. Compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. =====
10. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative. ==
11. Partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali. =====
12. Istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 121/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3/3/94 e successive norme di attuazione ed applicative. ==

13. Partecipare a gare di appalto indette sia da enti pubblici che privati, anche per lo svolgimento delle attività previste. =====

14. Richiedere ed utilizzare le provviste economiche disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e Organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione e/o della cooperativa. Per l'attuazione degli scopi sociali, ed ove previsto, la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. =====

===== Soci =====

===== ART. 5 =====

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore ai limiti di legge. =====

Possono essere soci per le persone fisiche, maggiori di età o le persone giuridiche in possesso di requisiti di cui all'art. 23 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e norme successive. =====

La Cooperativa è composta dalle seguenti categorie di soci: ==

- Soci cooperatori costituiti da persone fisiche, cittadini italiani, comunitari ed anche le persone extracomunitarie in regola con i permessi di soggiorno vigenti, che esercitino i mestieri o le professioni attinenti all'oggetto sociale. =====

I soci cooperatori possono essere: soci lavoratori che conferiscono il proprio lavoro e le proprie capacità professionali interamente alla Cooperativa. =====

- Soci volontari che non devono superare la metà del totale dei soci e non sono retribuiti. =====

Possono altresì essere soci, le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (art. 11 legge 381/91). È comunque ammessa nei limiti del 4 % (quattro per cento) la partecipazione dei soci sforniti di requisiti innanzi indicati. =====

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza. =====

La disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti i soci. =====

===== ART. 6 =====

Per essere ammessi come nuovi soci le persone fisiche dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni: =====

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; =====

b) l'effettiva attività di lavoro esercitata; =====

c) la quota che intendono sottoscrivere; =====

d) la dichiarazione di attenersi allo Statuto della Cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

Gli enti di cui al precedente art. 5 dovranno presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, contenente, oltre alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, anche quella della rispettiva denominazione e sede, corredata da estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, con l'accettazione dello Statuto e l'ammontare della quota che si sottoscrive. =====

Sull'argomento o meno della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in modo inappellabile. =====

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui alla lettera a) dell'art. 7. =====

===== ART. 7 =====

I soci (esclusi i soci volontari) dovranno sottoscrivere una quota per un importo non superiore a quanto fissato per legge.

Essi sono tenuti: =====

a) al versamento della quota sottoscritta (esclusi i soci volontari); =====

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare attivamente alla vita sociale. =====

===== ART. 8 =====

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci, può verificarsi per recesso, esclusione o per causa di morte. =====

===== ART. 9 =====

Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, è ammesso per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo di responsabilità dei soci, oppure quando il socio trasferisca la sua residenza dal territorio nel quale si esplica l'attività sociale, per modo che egli non possa più concorrere alla medesima negli altri casi di legge. =====

===== ART. 10 =====

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci: =====

- che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5; =====

- che, senza giustificato motivo, e dopo formale sollecitazione o diffida, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro articolo. Agli effetti del

successivo art.12, lo scioglimento del rapporto sociale del socio escluso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo, comunque ai sensi e nei termini dell'art. 2535 del C.C. =====

===== **ART. 11** =====

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione vengono prese dal Consiglio di Amministrazione che si pronuncia in modo inappellabile, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2533 del C.C. =====

Le deliberazioni prese circa il recesso e l'esclusione verranno comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

===== **ART. 12** =====

I soci receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote del capitale effettivamente versato. =====

Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la cessazione del rapporto con il socio. =====

===== **Capitale** =====

===== **ART. 13** =====

Il capitale sociale è variabile, limitato e diviso in quote. Le quote possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso superiori al massimo previsto dalla legge. =====

Il capitale sociale è formato: =====

- a) da un numero illimitato di quote dal valore minimo di Euro 300 (trecento) ciascuna; =====
- b) dal fondo di riserva indivisibile. =====

Il fondo di riserva indivisibile è costituito: =====

- . dalle eccedenze attive del bilancio =====
- . da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati. =====
- c) dalla riserva ordinaria. =====

===== **ART. 14** =====

La quota inizialmente sottoscritta e le eventuali successive sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. Le quote non possono essere cedute, date in pegno né sottoposte a vincoli di sorta se non previa autorizzazione del Consiglio. =====

Gli atti compiuti senza tale autorizzazione non saranno produttivi di effetti verso la Cooperativa. =====

===== **ART. 15** =====

Gli esercizi sociali si chiudono con il 31 dicembre di ogni anno. =====

Nei quattro mesi successivi dovrà essere convocata

l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. =====

===== **ART. 16** =====

Gli utili netti di esercizio devono essere ridistribuiti nel modo seguente: =====

a) Il 30% (trenta per cento) a fondo riserva legale (Art. 2545 quater C.C.); =====

b) quota pari al 3% (tre per cento) da destinare ai fondi mutualistici per lo sviluppo per la cooperazione (art.11, comma 4, legge 59/92); =====

c) una quota obbligatoria, non prefissata, per l'aumento gratuito del capitale sociale versato dal singolo socio (art. 7, legge 59/92), la quota è determinata in sede di approvazione del bilancio; =====

d) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici o ad altre ONLUS dell'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione, quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2545 quater del C.C.; =====

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra la totalità degli avanzi di gestione vengano devoluti ai fonti di riserva, detratta la quota di cui alle lettere a) e b). =====

E' esclusa la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a favore dei soci. =====

Gli eventuali ristorni a favore dei soci lavoratori sono calcolati in proporzione al lavoro prestato nell'anno, su delibera dell'assemblea. =====

===== Requisiti mutualistici - Mutualità prevalente =====

===== **ART. 17** =====

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. =====

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. =====

===== **ART. 18** =====

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e rivalutato delle quote sociali, deve essere devoluto, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 59/92, ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione o ad altre ONLUS. =====

===== **ART. 19** =====

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. =====

===== Organi sociali =====

===== **ART. 20** =====

Le Assemblee sono organizzate e straordinarie, la loro



convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, deve essere effettuata dagli Amministratori mediante avviso contenente il luogo, la data e l'ora sia della 2° convocazione la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima e l'elenco delle materie da trattare. =====

L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. =====

===== ART. 21 =====

- L'Assemblea ordinaria: =====
- approva il bilancio; =====
 - elegge e sostituisce gli Amministratori ed i Sindaci e determina il compenso loro spettante; =====
 - approva i regolamenti previsti nel presente Statuto; =====
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====
 - delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposto al suo esame degli Amministratori. =====

Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio Sindacale o da almeno 1/3 dei soci. =====

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. =====

===== ART. 22 =====

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. =====

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti dell'ordine del giorno, salvo che sull'azione di responsabilità per la quale occorreranno le percentuali di voto dei soci stabilite nel 3° e 4° comma dell'art. 2393 C.C. e sull'anticipato scioglimento per il quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. =====

===== ART. 23 =====

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano e così pure per l'elezione delle cariche

sociali. È escluso il voto segreto. =====

===== **ART. 24** =====

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. =====

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. =====

Il voto potrà essere dato anche per corrispondenza. =====

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega, ma ogni delegato non può rappresentare più di due soci. =====

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. =====

Vale comunque il disposto dell'art. 2372 C.C. =====

===== **ART. 25** =====

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi da persona scelta dagli intervenuti. =====

L'Assemblea nomina un Segretario. =====

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il Verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio. =====

===== **ART. 26** =====

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) come stabilito dall'Assemblea di volta in volta all'atto della nomina. =====

I Consiglieri sono eletti fra i soci aventi diritto al voto in regola con i versamenti dei ratei della quota sottoscritta e che non abbiano comunque debiti verso la Società. =====

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

I Consiglieri che non partecipano a quattro sedute consecutive senza giustificati motivi, decadono dall'incarico. =====

I Consiglieri hanno diritto a compenso per la carica se deliberato, inoltre ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio in relazione all'espletamento di funzioni operative specificatamente distribuite. =====

===== **ART. 27** =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, a uno degli Amministratori, ad un Direttore determinandone i poteri; oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da persone esperte anche esterne alla Cooperativa, stabilendone



con propria delibera il numero dei componenti, le mansioni ed eventuali compensi. =====

===== **ART. 28** =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è convocato dal Presidente alle date corrispondenti, nonché tutte le altre volte lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei Consiglieri. =====

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare e affisso presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, anche mezzo telefonico almeno un giorno prima. =====

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. =====

Le votazioni sono sempre palesi. =====

A parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

===== **ART. 29** =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed estesi poteri per compiere qualunque atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza alcuna esclusione o limitazione. =====

Il Consiglio potrà anche nominare procuratori speciali per alcuni atti o categorie di atti. =====

===== **ART. 30** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e firma sociale. Egli è quindi legittimato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da terzi in genere, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze. =====

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità Giuridica e Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente più anziano. =====

===== **ART. 31** =====

Quando si ritenga opportuno per il miglior andamento dell'Azienda e sempre che le condizioni economiche della Cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più Direttori, scelti anche fra i non soci, determinandone i poteri e la retribuzione. =====

===== **ART. 32** =====

Ove si verifichino le condizioni di legge che ne rendano obbligatoria la nomina, il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. =
I presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea. =====
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====
L'Assemblea stabilisce la retribuzione ai medesimi spettante,

all'atto della nomina e per tutta la durata del loro incarico.

===== ART. 33 =====

Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta dalla contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. =====

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge, di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. ==

===== ART. 34 =====

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli, preferibilmente, fra i soci. =====

===== Norma finale =====

===== ART. 35 =====

Per quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle ONLUS. =====

Firmato: ANDREOLI Gianluca =====

" : Sergio ANDREOLI =====

" : Paola MARZOLI =====

" : Adriana CAGLIOTI =====

" : Santo RULLO =====

" : SANTANDREA Federico =====

" : Maria Luisa CARANO =====

" : MANCINI Mario =====

" : MARTINO Giuseppe =====

" : MOZZETTA Giorgio =====

" : Francesca SANDRI =====

" : Paolo Emilio SANTANDREA =====

" : SCARABATTOLI Massimo =====

" : Antonella TORRE =====

" : Luciano CAGLIOTI =====

" : Romola FUMELLI =====

" : Alfonso PASCALE =====

" : Lotario TURINI =====

" : RENATO GRECO NOTAIO =====

===== **ARTICOLO 6** =====

I comparenti soci cooperatori dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di Euro 300,00 (trecento/00).
Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00), che i comparenti asseriscono essere già stati versati in contanti nelle casse sociali.

===== **ARTICOLO 7** =====

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

===== **ARTICOLO 8** =====

Per il primo triennio di esercizio la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che dureranno in carica tre anni e saranno sempre rieleggibili.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i Signori:

- ANDREOLI Sergio - Presidente;
- RULLO Santo - Vice Presidente;
- SCARABATTOLI Massimo - Consigliere.

Im membri nominati dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza di legge.

===== **ARTICOLO 9** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore è autorizzato ad introdurre da solo, senza convocare ulteriormente i soci, nel presente atto e/o nello statuto sociale tutte quelle modifiche soppressioni ed aggiunte che potessero rendersi necessarie in sede di iscrizione al registro Imprese.

===== **ARTICOLO 10** =====

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 1.000,00 (mille/00).

I comparenti delegano per le firme marginali del presente atto e dell'allegato statuto i Sigg. ANDREOLI Sergio e SCARABATTOLI Massimo.

Tale atto, scritto da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Consta fin qui di due fogli per pagine sei.

Viene sottoscritto alle ore venti e trenta.

(All.)

Firmato: ANDREOLI Gianluca

" : Sergio ANDREOLI

" : Paola MARZOLI

" : Adriana CAGLIOTI

" : Santo RULLO

" : SANTANDREA Federico

" : Maria Luisa CARANO

" : MANCINI Mario

" : MARTINO Giuseppe

FIRMATO: MOZZETTA Giorgio =====
" : Francesca SANDRI =====
" : Paolo Emilio SANTANDREA =====
" : SCARABATTOLI Massimo =====
" : Antonella TORRE =====
" : Luciano CAGLIOTI =====
" : Romola FUMELLI =====
" : Alfonso PASCALE =====
" : Lotario TURINI =====
" : RENATO GRECO NOTAIO =====

=====

Copia autentica dell'originale firmato secondo

legge, che si rilascia per gli usi consentiti. (I.V.A.)

Colleferro li 14 luglio 2008

